



Confindustria
lavoro, welfare e capitale umano
lavoro.welfare@pec.confindustria.it

e p.c.

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Oggetto: nota prot. n. 762 del 12 maggio 2021 – art. 19 bis D.L. n. 18/2020 – ambito di applicazione – precisazioni.

È pervenuta alla scrivente Direzione una richiesta di chiarimenti in relazione alla nota di cui all'oggetto, laddove si rappresenta che *“(...) in virtù delle predette disposizioni è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del citato D.L.)”*.

Nello specifico si chiede se con tale indicazione si voglia intendere che il rinnovo possa interessare anche lavoratori già stati assunti a termine “in deroga” alle previsioni di cui agli artt. 20, comma 1 lett. c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015, in costanza di fruizione di “ammortizzatori COVID” (e in virtù della successione delle leggi menzionate nella nota stessa) e che avevano cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021.

Al riguardo, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4659 del 26 maggio u.s., si precisa che il riferimento alla platea dei lavoratori in forza al 23 marzo u.s. è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall'art. 8 del D.L. n. 41/2021. Invece, in ordine alla possibilità di applicare il regime derogatorio di cui all'art. 19 bis del D.L. n. 18/2020 e dunque di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, va chiarito che tale possibilità sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione. Il richiamato art. 19 bis consente infatti ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali in fase emergenziale di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Resta, pertanto, ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime derogatorio emergenziale anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA